



**AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI DATORI DI LAVORO PER
L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO STAFFETTA GENERAZIONALE
NELLA REGIONE CAMPANIA**

**AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI DATORI DI LAVORO PER L'ATTIVAZIONE
DELL'INTERVENTO STAFFETTA GENERAZIONALE NELLA REGIONE
CAMPANIA**

Indice

<i>Premessa</i>	<i>Pag</i>
<i>Art.1 Finalità dell'Avviso</i>	<i>3</i>
<i>Art.2 Caratteristiche dell'intervento</i>	<i>3</i>
<i>Art.3 Requisiti dei datori di lavoro per l'adesione all'intervento</i>	<i>4</i>
<i>Art.4 Requisiti dei Destinatari</i>	<i>4</i>
<i>Art.5 Obblighi dei datori di lavoro</i>	<i>4</i>
<i>Art.6 Modalità di accesso alla contribuzione volontaria da parte del lavoratore</i>	<i>5</i>
<i>Art.7 Documentazione richiesta e modalità di presentazione della domanda</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 Modalità di attuazione</i>	<i>6</i>
<i>Art.9 Risorse disponibili</i>	<i>7</i>
<i>Art.10 Monitoraggio e controlli</i>	<i>7</i>
<i>Art.11 Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196</i>	<i>8</i>
<i>Art.12 Informazioni sul procedimento amministrativo</i>	<i>8</i>
<i>Art.13 Pubblicazione dell'Avviso e informazioni</i>	<i>8</i>
<i>Riferimenti normativi</i>	<i>9</i>

Premessa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale 807 del 19 ottobre 2012, ha promosso l'iniziativa sperimentale denominata 'Staffetta generazionale', introducendo un innovativo meccanismo, che, contemperando le esigenze occupazionali dei lavoratori giovani e anziani, si sostanzia in una integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria, a favore di lavoratori anziani che accettino volontariamente la trasformazione del proprio contratto da tempo pieno a tempo parziale a fronte della assunzione, da parte della medesima azienda, di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, incluso quello di apprendistato.

L'iniziativa contribuisce ad allineare l'azione regionale alle priorità espresse dall'Unione Europea nell'ambito della Strategia Europa 2020 e dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, riguardanti la promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e, in particolare, la diffusione di forme e dispositivi di solidarietà e cooperazione tra generazioni.

Art. 1 Finalità dell'avviso

Il presente Avviso dà attuazione alla deliberazione di Giunta regionale n°81 del 28/03/2014, di recepimento dell'iniziativa del Ministero del Lavoro denominata "Staffetta generazionale" e di approvazione delle linee di indirizzo regionali

L'Avviso è rivolto alle imprese che intendono attivare processi di riorganizzazione del lavoro per la conciliazione delle esigenze dei lavoratori anziani e giovani .

Le azioni previste si pongono l'obiettivo di incrementare l'occupazione giovanile, contribuendo, contemporaneamente, a sostenere il prolungamento della vita attiva dei lavoratori over 50 attraverso adeguate ed innovative formule di *active ageing*.

Art.2 Caratteristiche dell'intervento

È previsto il riconoscimento di una integrazione contributiva per i lavoratori "over 50" in possesso dei requisiti ,di cui al successivo art.4, che accettano volontariamente la trasformazione del proprio contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, da full-time in part-time, orizzontale o verticale.

L'integrazione contributiva, prevista per i lavoratori a titolo volontario, di cui al punto precedente, garantirà la copertura integrale del delta contributivo che si verrà a determinare per effetto della suddetta trasformazione del contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, da full-time in part-time, orizzontale o verticale.

La riduzione dell'orario di lavoro non potrà essere superiore al 50%, dell'orario di lavoro contrattuale.

L'integrazione contributiva a titolo "volontario" in favore del lavoratore anziano non potrà superare:

- un importo massimo di euro 6.000 annui;
- un numero massimo di 36 mensilità .

La suddetta integrazione non rientra tra gli "aiuti di stato", disciplinati dagli articoli 87, 88 e 89 del Trattato CE, non sono cioè misure di aiuto pubblico alle imprese.

L'integrazione contributiva al lavoratore anziano, per la trasformazione del contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato da full-time in part-time , verrà riconosciuta a fronte della assunzione, da parte del medesimo datore di lavoro, di uno o più giovani in possesso dei requisiti di cui al di cui al successivo art.4, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, incluso quello di apprendistato.

Non costituiscono cumulo con l'integrazione contributiva per i lavoratori anziani, eventuali incentivi riconosciuti per le assunzioni da dispositivi nazionali, regionali ed europei. Inoltre, per i giovani da assumere, iscritti al programma " Garanzia Giovani", può essere richiesta la fruizione

dei benefici previsti per l'inserimento lavorativo, approvati dalla Regione.

L'interrelazione fra l'assunzione del giovane e la riduzione dell'orario di lavoro del lavoratore anziano dovrà produrre un saldo occupazionale positivo, come meglio specificato al successivo articolo 5.

Art.3 Requisiti dei datori di lavoro per l'adesione all'intervento

I datori di lavoro che intendono aderire all'iniziativa, alla data di pubblicazione del presente Avviso, devono essere in regola con l'applicazione del CCNL, dei versamenti contributivi e assicurativi, con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e che abbiano sul territorio regionale almeno una unità produttiva e/o una sede operativa.

Art. 4 Requisiti dei Destinatari

I destinatari dell'iniziativa sono:

- A) I lavoratori anziani (over 50) possono essere destinatari dell'incentivo a copertura della integrazione contributiva, attivata su base volontaria, se dipendenti di datori di lavoro privati che aderiscono al programma; se titolari di contratto a tempo indeterminato full time; se entro 36 mesi successivi dalla domanda di adesione all'iniziativa conseguono i requisiti del diritto alla pensione.
- B) I giovani, individuati dal medesimo datore di lavoro di cui al punto precedente, possono essere assunti, se residenti in Campania, disoccupati o inoccupati così come individuati dal D.lgs. 297/2002 e ss.mm.ii., di età superiore a diciotto e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni.

Nel caso di applicazione del contratto di apprendistato o di mestiere, il limite di età viene stabilito secondo i parametri e la condizione occupazionale, previsti dalla Legge Regionale n. 20 del 10/07/2012, articoli art. 4 e 5 il cui testo è riportato in calce al presente Avviso, come di seguito riportato:

- età compresa tra i diciotto e i ventinove anni o, se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 226/2005, di età compresa tra i diciassette ed i ventinove anni;
- età ricompresa tra i ventinove e i trentadue anni, se disoccupati di lunga durata che hanno accesso ai benefici per l'assunzione previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993).

Nel caso di assunzione con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca:

- età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
- età compresa tra i ventinove e i trentacinque anni, se disoccupati di lunga durata che hanno accesso ai benefici per l'assunzione previsti dalla legge 407/1990.

Art. 5 Obblighi dei datori di lavoro

I datori di lavoro interessati alla presente iniziativa sono tenuti a garantire il **saldo occupazionale positivo** con riferimento alle ore complessive di lavoro delle parti coinvolte, per tutta la durata del periodo in cui viene versata l'integrazione contributiva al lavoratore over 50.

Nel merito , le Linee Guida del MLPS e delle Linee d'Indirizzo adottate dalla Regione Campania, prescrivono che:

1. nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 12 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, il saldo si calcola attraverso il confronto tra le ore di lavoro in part time del lavoratore anziano e quelle relative al giovane assunto.

2. Il differenziale deve essere positivo e nel monte ore del giovane possono essere conteggiate, oltre alle ore relative alla prestazione lavorativa (part time o full time), anche quelle derivanti dall'eventuale percorso formativo individuato.

Inoltre, in caso di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa del giovane neo assunto, il datore di lavoro dovrà procedere alla sua sostituzione entro 30 giorni dall'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui ciò non avvenga, l'impresa è tenuta a versare direttamente all'INPS l'integrazione contributiva dovuta, o, in accordo con il lavoratore maturo, a reinserirlo a "tempo pieno".

Il datore di lavoro si impegna, inoltre, ad individuare soluzioni a garanzia del lavoratore nel caso intervengano modifiche normative in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche.

Art. 6 Modalità di accesso alla contribuzione volontaria da parte del lavoratore

I lavoratori over 50 ammessi al beneficio - entro un mese dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro (CUD) riferita all'anno interessato – **dovranno presentare** l'apposita *domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria ad integrazione per l'anno di riferimento con le modalità e secondo le indicazioni della circolare INPS n.111 del 2011*.

Gli stessi lavoratori over 50 ammessi al beneficio dovranno **ripresentare** la suddetta domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi ogni anno, al fine di garantirsi la copertura/integrazione massima stabilita dalla Regione Campania.

I lavoratori over 50 ammessi al beneficio che cessino l'attività lavorativa dovranno, altresì, presentare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi entro un mese dalla consegna del CUD riferito all'anno di cessazione.

L'INPS rilascia l'autorizzazione alla contribuzione integrativa volontaria part time notificando il provvedimento al lavoratore over 50 ammesso al beneficio entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo impedimenti dovuti a eventuali carenze di denunce retributive.

Art. 7 Documentazione richiesta e modalità di presentazione della domanda

I datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente Avviso potranno inoltrare regolare **domanda di adesione**, all'intervento a partire dal 15° giorno di pubblicazione del presente Avviso sul BURC, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili e comunque non oltre il 30 dicembre 2014, esclusivamente a mezzo **posta elettronica certificata**, al seguente indirizzo pec : dg11.uod05@pec.regione.campania.it

L'istanza di adesione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando il format allegato: **All.A**, al presente avviso, recante, in formato digitale, la seguente documentazione a corredo:

1. elenco dei lavoratori "over 50" aderenti alla iniziativa, **All. B**;
2. dichiarazione resa da ciascun lavoratore over 50, ai sensi del DPR 445/2000, di adesione volontaria all'iniziativa, di richiesta alla trasformazione del contratto da full-time a part-time e di impegno ad attivare le modalità per l'accesso alla contribuzione volontaria, di cui all'art.7, dando, contestualmente, la propria disponibilità a svolgere attività di mentor/tutor, **All.C**;
3. verbale di accordo sindacale, sottoscritto in sede con le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali o come disposto ex art. 411 cpc nelle sedi conciliative dal datore di lavoro e dal

lavoratore interessato, attestante la volontà del lavoratore di accedere all'iniziativa ed a ridurre il proprio orario di lavoro, nonché l'impegno del datore di lavoro a ripristinare l'orario di lavoro a full-time, nel caso intervengano modifiche normative in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche o venga respinta o revocata l'istanza di accesso alla presente iniziativa; a non assegnare al lavoratore maturo che volontariamente accede al part-time, mansioni inferiori a quelle ricoperte all'atto della riduzione dell'orario di lavoro; a non ridurre l'orario di lavoro del lavoratore maturo oltre al 50%, per la trasformazione da full-time a part time, orizzontale o verticale.

I datori di lavoro, inoltre, dovranno dichiarare di essere in regola con:

- l'applicazione del CCNL;
- il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
- la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Inoltre, i medesimi datori di lavoro interessati alla presente iniziativa dovranno, altresì, dichiarare:

- di non aver in corso o aver attivato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, procedure concorsuali;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni, (in caso di società, la condizione deve riguardare tutti i soggetti di cui al D.P.R. 252/1998 art. 2);
- di non essere sottoposti ad alcuna misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza, a proprio carico, di procedimenti in corso ai sensi della succitata legge (L.575/1965);
- che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n° 383
- di non essere destinatari di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n° 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art.8 Modalità di attuazione

La Regione Campania preliminarmente effettua l'istruttoria delle domande di adesione pervenute in base all'**ordine cronologico di presentazione della domanda**: farà fede la data e l'ora di invio della domanda con la posta elettronica certificata.

Oggetto dell'istruttoria sarà la verifica della completezza della documentazione presentata e la verifica dei requisiti dei predetti lavoratori over 50, dei lavoratori neoassunti, dei datori di lavoro.

La verifica dei requisiti pensionistici stabiliti con il presente Avviso per l'accesso al beneficio sarà effettuata presso l'INPS da parte dell'Amministrazione regionale su delega del lavoratore.

L'INPS, entro 45 giorni dalla consegna dell'elenco, provvederà a restituire alla Regione Campania ed ai lavoratori interessati l'Estratto Conto Certificativo degli stessi, comprensivo dell'esito della verifica di possesso dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto alla pensione.

La Regione Campania, entro 30 gg. dal ricevimento dell'Estratto Conto Certificativo, con proprio decreto, approva la lista complessiva degli ammessi al beneficio e la trasmette nei successivi 10 gg. all'INPS. La medesima comunicazione di ammissione a beneficio, verrà contestualmente data, a mezzo raccomandata postale, ai datori di lavoro ed ai lavoratori interessati.

La Regione Campania, a chiusura della suddetta fase istruttoria, pubblicherà sul proprio sito istituzionale, dandone contestuale comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'elenco dei datori di lavoro ammessi all'intervento e di quelli non ammessi all'intervento per esaurimento delle risorse disponibili o mancanza dei requisiti previsti dall'Avviso.

Il datore di lavoro ammesso all'intervento, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'approvazione

della istanza di adesione da parte della Regione Campania, procede:

- alla trasformazione del contratto da full-time a part-time dei lavoratori over 50 aderenti alla iniziativa;

- alla assunzione di un numero di giovani tale da assicurare il saldo occupazionale positivo

- alla trasmissione, a mezzo posta certificata, alla Regione Campania: dg11.UOD05@pec.regione.campania.it, della seguente documentazione:

- copia del/i mod. UNILAV della/e trasformazione/i del/i contratto/i a part time del/i lavoratore/i "over 50" aderente/i alla iniziativa;

- copia del/i contratto/i di assunzione del/i neo lavoratore/i, con indicazione della relativa retribuzione annua lorda;

- copia del/i mod. UNILAV e della/e relativa/e comunicazione/i obbligatori/e on-line del/i neo lavoratore/i assunto/i;

- dichiarazione finalizzata alla dimostrazione del saldo occupazionale positivo, come meglio specificato all'articolo 5;

- dichiarazione sostitutiva dello stato di inoccupazione/disoccupazione (resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 445/2000) con allegata copia di un documento di identità del neo-lavoratore/i assunto/i, attestante tale stato al momento della presentazione della domanda di adesione;

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA (resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 445/2000) dell'azienda assumente, nei casi in cui l'iscrizione sia prevista;

- dichiarazione (resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 445/2000), attestante l'adesione volontaria da parte del lavoratore "over 50" alla trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale;

- Copia del verbale di accordo sindacale, come disposto ex art. 411 cpc nelle sedi conciliative dal datore di lavoro e dal lavoratore over 50.

L'INPS, relativamente alle domande di prosecuzione volontaria, presentata dai lavoratori con le modalità del Protocollo d'intesa, provvederà a dare comunicazione alla Regione Campania - entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria - l'importo dei contributi da versare per le autorizzazioni rilasciate e la Regione Campania, entro e non oltre 30gg provvederà al versamento dei contributi volontari come previsto dall'art. 7 del suddetto protocollo d'intesa.

Art. 9 Risorse disponibili

Le risorse per l'attivazione del presente intervento, pari a 3 Meuro, trovano copertura nell'assegnazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore della Regione Campania effettuata con i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro n. 130 del 29 dicembre 2009 e n.481 del 25 giugno 2012.

Le risorse disponibili vengono utilizzate esclusivamente per l'integrazione contributiva a favore dei lavoratori maturi che aderiscono all'iniziativa, accettando volontariamente un contratto part time, ed è riconosciuta solo a fronte della verifica, da parte dell'INPS, del raggiungimento certo dei requisiti pensionistici da parte del lavoratore nell'arco di tempo di massimo di 36 mesi.

Art.10 Monitoraggio e controlli

La Regione Campania effettua il controllo del mantenimento dello stato occupazionale dei lavoratori destinatari dell'intervento, sia attraverso il SIRL che attraverso ispezioni e controlli in loco a campione.

In caso di ispezioni e controlli in loco le imprese sono tenute a mettere a disposizione tutta la documentazione amministrativo-contabile inerente l'iniziativa e comprovare le modalità con cui è garantito il mantenimento del saldo occupazionale positivo.

Per il monitoraggio e la rendicontazione dell'intervento, come già disposto all'art. 4 del Decreto n° 807 del 19 ottobre 2012. la Regione si avvale dell'**assistenza tecnica** di Italia lavoro, nell'ambito dell'*Azione di sistema Welfare to work per le politiche di re-impiego 2012-2014*,

A tal fine, ogni impresa coinvolta nell'intervento sarà tenuta a comunicare prontamente, su richiesta della Regione Campania e di Italia Lavoro s.p.a , tutte le informazioni necessarie alle attività di monitoraggio e rendicontazione dell'intervento.

La Regione, con il supporto di Italia Lavoro, attesta,sulla base della documentazione pervenuta, ogni trimestre e a conclusione dell'intervento, l'importo utilizzato con una dichiarazione corredata da informazioni concernenti i datori di lavoro interessati, i lavoratori assunti e l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di integrazione volontaria della contribuzione.

Art.11 Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si rende noto che:

1. tutti i dati che verranno richiesti nell'ambito del percorso saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
2. titolare del trattamento è la Regione Campania ;
3. responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Generale 11-54;
4. i dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa. In ogni caso, la comunicazione riguarderà esclusivamente i dati necessari per i fini di volta in volta individuati;
5. in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) mediante comunicazione al Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 196/2003.

Art. 12 Informazioni sul procedimento amministrativo

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi" la Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento , UOD 05

L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è l'Ufficio UOD 05 - Centro Direzionale Isola A/6 , Responsabile dell' Ufficio è la dirigente dott.ssa Maria Antonietta D'Urso.

Il diritto di accesso può essere esercitato rivolgendosi all'ufficio UOD 05.

Art.13 Pubblicazione dell'Avviso e informazioni

Il presente Avviso verrà pubblicato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, unitamente agli allegati e sarà reperibile all'interno del portale istituzionale dell'Ente stesso (www.regione.campania.it), oltre che su quello di Italia Lavoro S.p.A. dedicato alla presente iniziativa (www.italialavoro.it) e del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it)

Per il reperimento dell'Avviso e della modulistica e per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi alla Regione Campania, al seguente numero di telefono 081 796 6123.

Riferimenti normativi

- Circolare INPS n. 111 del 2011 avente ad oggetto “Nuove modalità di presentazione della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari”.
- Circolare INPS n° 54 del 7 marzo 2007, secondo la quale la contribuzione volontaria ad integrazione per i periodi di attività lavorativa subordinata part-time è compatibile con contestuale contribuzione versata nella gestione separata dei lavoratori parasubordinati.
- D.Lgvo 16 settembre 1996, n. 564, art. 8, che ha previsto la facoltà di coprire, in caso di part-time verticale o ciclico, i periodi durante i quali non viene effettuata alcuna attività lavorativa.
- D.Lgvo 29 giugno 1998, n. 278, art. 3, che ha esteso la facoltà anche per i casi di part-time orizzontale (tutti i giorni ad orario ridotto).
- Legge Regionale n. 20 del 10/07/2012, pubblicata su B.U.R.C. n. 44 del 16/07/2012;
- Circolare INPS n° 220 del 14.11.1996, secondo la quale, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, in alternativa alla facoltà di riscatto, può essere riconosciuta solo per i periodi di contratto di lavoro a tempo parziale successivi al 31.12.1996.
- Decreti Direttoriali n. 130 del 29 dicembre 2009 e n. 481 del 25 giugno 2012, hanno ripartito tra le Regioni e le Province autonome risorse ministeriali, individuando altresì le tipologie di intervento finanziabili e le modalità inerenti i pagamenti.
- Decreto Direttoriale n. 807 del 19 ottobre 2012 ha integrato gli interventi già individuati dai decreti Direttoriali n. 130 e 148 con un'ulteriore tipologia di azione, sotto forma di integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria a favore di lavoratori anziani che accettino volontariamente un contratto part-time a fronte della assunzione di giovani con contratto di apprendistato e/o indeterminato

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 10 LUGLIO 2012 “TESTO UNICO DELL'APPRENDISTATO DELLA REGIONE CAMPANIA”

Art. 4

(Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere)

1. Il contratto di apprendistato **professionalizzante** o di **mestiere** per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali può essere stipulato in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con i soggetti di età compresa tra i **diciotto** e i **ventinove anni**. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 226/2005 il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal **diciassettesimo anno** di età.
2. In attesa della stipula dei contratti collettivi che stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, si applicano i contenuti dell'Intesa Regione-Parti sociali sottoscritta il 10 dicembre 2010 e dell'Accordo interconfederale per l'apprendistato del 18 aprile 2012.
3. Ai contratti di lavoro subordinato stipulati con soggetti, ivi compresi i **disoccupati di lunga durata** che hanno accesso ai benefici per l'assunzione previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), di età ricompresa tra i **ventinove** e i **trentadue anni**, sono estesi, in via sperimentale, tutti gli incentivi in materia di apprendistato professionalizzante stabiliti dalla legislazione regionale. Tali lavoratori hanno inoltre diritto ad essere inseriti in tutti i percorsi formativi previsti dalla presente legge, con applicazione dei relativi benefici, anche economici.
4. La Regione, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative, anche tramite gli

Enti bilaterali, stabilisce, con atto amministrativo, le modalità per il riconoscimento del titolo di Maestro artigiano o di mestiere.

5. Il riconoscimento del titolo di Maestro artigiano è finalizzato all'istituzione della Bottega Scuola per diffondere e per sostenere l'interesse dei giovani, che hanno adempiuto alla scuola dell'obbligo, all'esercizio delle attività artigianali. Le attività della Bottega Scuola sono fondate sul tirocinio formativo da svolgersi presso le imprese abilitate. La Giunta regionale, sentite le associazioni regionali dell'artigianato e le associazioni sindacali comparativamente più

rappresentative, individua e disciplina le modalità per il riconoscimento e per il funzionamento della Bottega Scuola.

6. Il titolo di Maestro artigiano abilita alla formazione professionalizzante interna alle aziende in cui i Maestri operano e allo svolgimento di attività di docenza e affiancamento nella formazione sul luogo di lavoro e nei contesti di lavoro simulato, nonché ad attività di tutoraggio.

Art. 5

(Apprendistato di alta formazione e ricerca)

1. Il contratto di **apprendistato di alta formazione e ricerca** può essere stipulato per tutti i settori di attività, pubblici o privati, per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori).

2. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è inoltre stipulato per il praticantato ai fini dell'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. La Regione promuove intese con i consigli degli ordini professionali e la scuola di specializzazione per le professioni legali per l'individuazione degli aspetti formativi necessari all'acquisizione della formazione di base e trasversale e dei requisiti minimi per l'accesso a tale tipologia di contratto di apprendistato, nel rispetto degli ordinamenti nazionali.

3. Possono essere assunti con tale forma contrattuale i soggetti di età compresa tra i **diciotto** e i **ventinove anni**. Tutti gli incentivi in materia di apprendistato di alta formazione e ricerca stabiliti dalla legislazione regionale, ivi compresi quelli relativi ai percorsi di formazione e di qualificazione professionale previsti dal presente articolo, sono estesi, in via sperimentale, ai contratti di lavoro subordinati stipulati con i soggetti, in essi ricompresi i **disoccupati di lunga durata** che hanno accesso ai benefici per l'assunzione previsti dalla legge 407/1990, di età compresa tra i **ventinove** e i **trentacinque anni**.

4. I profili formativi e la durata dell'apprendistato per attività di ricerca sono disciplinati dalla Regione con atto amministrativo, sentite le università, anche tramite gli organismi rappresentativi regionali, gli istituti tecnici e professionali, attraverso l'ufficio scolastico regionale, le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche tramite gli Enti bilaterali. La regolamentazione ha inoltre ad oggetto le modalità per il riconoscimento dei crediti e dei titoli.